

Nelle ATI
bisogna considerare
che tutte le aziende

Tel. 040.51.99.999
Via Giulia, n. 90 34128 Trieste
Studio Legale di Bari

la gara

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2126/04

Reg.Dec.

N. 8706 Reg.Ric.

ANNO 2003

Disp.vo 236/2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8706/2003, proposto da Arte e Restauro s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Biagini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via di Porta Castello, n. 33;

contro

Edil Restauri s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello;
Francesco Giuseppe, non costituito in appello;

e nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, e Soprintendenza di Venezia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, I, 28 luglio 2003, n. 3924, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione cointeressata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

vista la propria ordinanza 28 ottobre 2003, n. 4644, con cui è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Marcone su delega dell'avv. Biagini per l'appellante e l'avvocato dello Stato M. Nicoli per l'amministrazione cointeressata;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. La Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici di Venezia indiceva licitazione privata per l'esecuzione dei lavori di restauro del paramento lapideo della Libreria Sansoviniana di Venezia, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994.

La lettera - invito diramata in data 18 marzo 2003 stabiliva che al fine della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si sarebbe tenuto conto dell'offerta economica e del curriculum.

In relazione al curriculum, la lettera - invito prescriveva che sarebbero stati valutati unicamente i lavori riconducibili alla categoria OS2 e affini a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti negli ultimi 5 anni; ad ogni lavoro sarebbe stato assegnato un punteggio in funzione del valore a base d'asta dei lavori indicati nel curriculum.

La commissione di gara, nella seduta dell'8 aprile 2003, prima di procedere all'esame e valutazione dei curricula delle imprese ammesse alla gara, stabiliva che in caso di imprese riunite in a.t.i., non sarebbero stati valutati i curricula delle imprese mandanti, ma solo quello della ditta invitata o solo quello della impresa capogruppo.

